

## Il Consiglio di Stato

richiamate

- la Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp, RS 818.101);
- l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, RS 818.101.26);
- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan, RL 801.100);
- la Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 (LProtPop, RL 500.100);

richiamata la RG 3178 del 17 giugno 2020 che ha decretato la decadenza dello stato di necessità al 30 giugno 2020 e di conseguenza la fine dello Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

preso atto che nell'ambito dei provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni previsti dall'Ordinanza COVID-19 situazione particolare l'articolo 9 cpv. 2 attribuisce ai servizi cantonali responsabili dell'esecuzione le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 4-6 dell'ordinanza, in particolare per quel che concerne i piani di protezione presentati dai gestori e dagli organizzatori;

ritenuto che, secondo l'ordine di competenze della Legge organica comunale e dei Regolamenti comunali, spettano ai Comuni:

- l'adozione e l'applicazione dei piani di protezione per le infrastrutture e i beni comunali
- la verifica della loro adozione e l'applicazione negli eventuali ulteriori ambiti che sottostanno a competenza comunale in base al diritto superiore;

considerato che spetta ai Cantoni definire quali sono le autorità competenti;

d'intesa con il Medico cantonale:

**risolve:**

1. Considerata la fine dello stato di necessità, l'Amministrazione cantonale (AC) riprende tutte le competenze ordinarie a partire da mercoledì 1° luglio 2020.
2. I Funzionari dirigenti dell'AC sono tenuti ad applicare i disposti dell'art. 9 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare negli ambiti di loro competenza.
3. Su richiesta dell'Ufficio del medico cantonale, i servizi dell'AC sono tenuti a fornire una copia dei piani di protezione relativi agli ambiti di loro competenza.

3566

4. I Comuni sono competenti per l'adozione e l'applicazione dei piani di protezione per le infrastrutture e i beni comunali così come per la verifica della loro adozione e applicazione negli ulteriori ambiti che sottostanno a competenza comunale in base al diritto superiore.
5. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 (trenta) giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
6. Comunicazioni a:
  - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
  - Presidente del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
  - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
  - Magistrature permanenti (tramite la Divisione della giustizia)
  - Funzionari dirigenti
  - Municipi del Cantone Ticino (tramite la Sezione degli enti locali)

## PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri

Allegato:

- Nota esplicitiva in merito ai piani di protezione

## CORONAVIRUS – INFORMAZIONE IN MERITO AI PIANI DI PROTEZIONE

Gentili signore, egregi signori,

vi trasmettiamo la risoluzione governativa n° 3566 del 6 luglio 2020, con la quale il Consiglio di Stato ha regolamentato il tema dei **Piani di protezione** per le strutture accessibili al pubblico e per le manifestazioni organizzate sul suolo ticinese.

### NOTA ESPLICATIVA

Dopo la decadenza dello Stato di necessità, a partire dal 1. luglio 2020 le Amministrazioni ticinesi (cantonali e comunali) hanno ripreso tutte le proprie competenze ordinarie.

Con l'entrata in vigore il 22 giugno 2020 dell'[Ordinanza COVID-19 situazione particolare](#), il Consiglio federale ha semplificato le prescrizioni per i piani di protezione. Per tutte le strutture accessibili al pubblico – incluse la scuola dell'obbligo e le scuole post-obbligatorie e le manifestazioni – continua a essere obbligatorio un **Piano di protezione**, mentre ne sono esenti le manifestazioni private e le strutture non accessibili al pubblico.

Ai Cantoni è ora affidata in particolare la responsabilità di verificare il rispetto dei provvedimenti per la protezione della popolazione, nelle strutture aperte al pubblico e in occasione di manifestazioni. A loro volta, i Comuni assumeranno la stessa responsabilità negli ambiti di loro competenza.

Concretamente, i gestori di strutture aperte al pubblico e gli organizzatori di manifestazioni sono ora tenuti – **su richiesta** – a presentare alle autorità cantonali (o comunali) una copia dei loro Piani di protezione, elaborati sulla base delle indicazioni delle rispettive associazioni di categoria. **Non è richiesto che questi piani siano presentati preventivamente alle autorità.**

**Compito dei funzionari dirigenti cantonali**, in questa fase, è anzitutto di assicurare l'attuazione dei Piani di protezione sul posto di lavoro e per gli eventi organizzati dallo stesso. Per i servizi dotati di sportelli aperti al pubblico, occorre inoltre verificare l'attuazione dei Piani di protezione secondo quanto indicato dalle linee direttive dell'Amministrazione cantonale.

Si coglie inoltre l'occasione di ricordare che ogni dirigente è responsabile di tenere aggiornato anche il proprio piano pandemico

In caso di richieste di informazioni da parte di gestori di strutture aperte al pubblico e organizzatori di manifestazioni, i servizi dell'Amministrazione possono rimandare alle indicazioni della Confederazione, in particolare ai [modelli di piani di protezione](#) elaborati dalla Segreteria di Stato dell'economia (NB: da adattare la distanza minima che corrisponde a 1.5 m e non più a 2 m).

Per ulteriori approfondimenti

- [Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare](#);
- [Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare](#)
- [Sito web nuovo coronavirus: piani di protezione Ufficio federale della sanità pubblica](#)